

Roma, 12 marzo 2020



ALLE ASSOCIAZIONI ALBERGATORI  
ALLE UNIONI REGIONALI  
AI SINDACATI NAZIONALI  
AL CONSIGLIO DIRETTIVO  
AI CONSIGLIERI ONORARI  
AI REVISORI DEI CONTI  
AI PROBIVIRI

Oggetto: **coronavirus – nuove misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato un nuovo decreto, che aggiorna in senso ancor più restrittivo le misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 (cfr. nostra circolare n.74 del 2020).

La novità principale consiste nella sospensione di alcune attività economiche, di seguito elencate analiticamente.

#### **strutture turistico ricettive**

Il decreto non menziona gli alberghi né altre strutture turistico ricettive. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, sentito per le vie brevi, ha confermato che **gli alberghi non sono soggetti alla sospensione.**

Resta ferma, per le strutture ricettive che vi abbiano interesse, la possibilità di osservare un periodo di chiusura, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti.

#### **commercio al dettaglio**

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

#### **edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie**

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

#### **pubblici esercizi**





Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

**Nel silenzio della norma, si ritiene che siano confermate le interpretazioni relative ai precedenti provvedimenti, che consentono alle strutture ricettive di svolgere attività di somministrazione e bar esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell'8 marzo.**

### **servizi alla persona**

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse).

### **servizi bancari, finanziari, etc.**

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

### **attività produttive ed attività professionali**

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali, il decreto raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.



In relazione a quanto sopra, si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

### **lavoro agile**

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile (cfr. nostre circolari n. 47 e n. 67 del 2020).

### **decorrenza e durata**

Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

A partire dal 12 marzo cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le nuove disposizioni, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (cfr. nostre circolari n. 67, n. 70, e n. 72 del 2020)

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)

**allegato**